


Pubblicato il 27/01/2021

N.00477 ~~2021~~ REG.PROV.CAU.
N. 10388/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 10388 del 2020, proposto da

Caterina Di Bartolomeo Bardocchi, rappresentato e difeso dall'avvocato Elena Spina, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Università Europea di Roma, rappresentato e difeso dall'avvocato Loredana Giani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Rita Caponera non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- della graduatoria degli ammessi al Corso per il conseguimento della

secondaria di secondo grado, ai sensi dei Decreti del Ministero dell'Istruzione Università e ricerca DM 8 febbraio 2019, n. 92 e del DM 12 febbraio 2020, n. 95, in attuazione del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e del DM 30 settembre 2011 avviati ex bando della Università Europea di Roma D.r. n. 28/20, di cui al verbale n. 12 del 21 ottobre 2020 della Commissione d'esame, nonché dello stesso Verbale n. 12. Nonché della graduatoria provvisoria di estremi sconosciuti, oggetto della rettifica, di cui all'allegato 5 dello stesso Verbale.

- Nonché dello stesso provvedimento implicito di esclusione e non ammissione alla successiva prova scritta, nella parte in cui non include chi ricorre tra chi abbia superato le prove pre selettive e sia ammesso alle prove scritte, nonché del provvedimento di estremi sconosciuti di valutazione della prova sostenuta del ricorrente e di conseguente esclusione.
- Nonché di tutti gli atti presupposti conseguenti e comunque connessi, precedenti o successivi, di estremi sconosciuti ivi compresi ove occorra dei Verbali n. 11 del 14 ottobre 2020, nella parte in cui la Commissione non abbia riesaminato l'intero procedimento, verificato la ambiguità o meno di tutte le domande/quiz somministrate, soltanto perché riteneva di tutelare “La aspettativa nei candidati erroneamente ammessi alla seconda prova”;
- Nonché delle “ tabelle trasmesse dal dott. Spanu, che si allegano al presente verbale (allegati 1, 2, 3 e 4)”, di estremi sconosciuti citate nel verbale n. 12 citato, nella parte in cui siano lesive della posizione di chi ricorre.
- Nonché per l'annullamento ove necessario, soltanto se fosse interpretato in termini successivamente lesivi per chi ricorre, del Decreto Rettorale n.28/20 di adozione del Bando e dello stesso Bando nella parte in cui abbia autorizzato l'operato illegittimo e tutti i provvedimenti detti nella parte in cui escludono la ricorrente nonostante la domanda ambigua n. 47 e senza aver riesaminato l'intera procedura.
- Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti,

ivi compresi i provvedimenti di adozione dei Quiz e i Correttori utilizzati, che abbiano determinato la mancata ammissione, nonché specificamente i Verbali n. 8-10-della Commissione, e tutti i provvedimenti o verbali con i quali sono stati predeterminati i criteri di predisposizione dei quesiti e valutazione per la ammissione alla prova e determinati i criteri/punteggi e indicatori utili per la valutazione, tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per l'irregolarità e anche per il cattivo funzionamento della modalità operativa e valutativa prescelta aggravando così le operazioni del già difficoltoso iter procedurale .

- Di tutti i Provvedimenti e Verbali della Commissione di esame, di estremi ignoti con i quali siano stati determinati e recepiti i quesiti destinati alla prova, con particolare riferimento anche al recepimento dei quesito 47 , tutti nella parte in cui abbiano determinato l'esclusione di chi ricorre per grave disparità di trattamento e abbiano determinato aggravio per chi ricorre .
- Nonché per l'annullamento di ogni verbale e delibera, di estremi sconosciuti, relativi alla organizzazione e svolgimento delle prove d'esame, nonché tutti i singoli atti della Commissione a carico di chi ricorre. Per la declaratoria del diritto ad essere ammessa, anche con riserva, alla partecipazione alle fasi successive.
- Nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e /o consequenziali, precedenti o successivi ivi compresi i provvedimenti e atti di estremi sconosciuti che hanno impartito le istruzioni operative della prova, ivi compreso ove necessario dei Decreti del Ministero dell'Istruzione Università e ricerca DM 8 febbraio 2019, n. 92 e del DM 12 febbraio 2020, n. 95, in attuazione del DM n. 249 del 10 settembre 2010 e del DM 30 settembre 2011.
- Ove necessario per la rimessione agli atti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme di cui agli artt. 3, 97.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Università e della Ricerca e

di Università Europea di Roma;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 la dott.ssa Claudia Lattanzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Considerato:

- che è necessario disporre l'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 49 c.p.a., nei confronti dei candidati utilmente inseriti nelle graduatorie di merito del concorso in esame;
- che ricorrendo nella specie i presupposti previsti dal codice del processo amministrativo, come da giurisprudenza della Sezione, può essere disposta la notificazione del ricorso in epigrafe per pubblici proclami, mediante pubblicazione dell'avviso sul sito web dell'Amministrazione, con le modalità stabilite nell'ordinanza 6116/2019.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), dispone l'integrazione del contraddittorio tramite notificazione per pubblici proclami, nei sensi e termini di cui in motivazione.

Fissa per il prosieguo del ricorso la camera di consiglio del 23 febbraio 2021.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Sapone, Presidente

Claudia Lattanzi, Consigliere, Estensore

Raffaele Tuccillo, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Claudia Lattanzi

IL PRESIDENTE
Giuseppe Sapon

IL SEGRETARIO